

MINISTERO DELL'INTERNO Circolare N.: DCPREV 2 del 12/04/2016

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE ESPLICATIVA

per l'attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali che ricadono nell'ambito di applicazione del d.lgs. 264/2006, degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11

Il D.P.R. n. 151/2011 ha assoggettato alle procedure di prevenzione degli incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri, annoverandole in categoria A.

Per le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri appartenenti alla rete trans europea (rete TEN), già regolamentate dal D.Lgs. n. 264/2006 in attuazione della direttiva comunitaria n. 54/2004/CE, è intervenuta la circolare congiunta n. 1/2013 del 29 gennaio 2013 del Ministro dell'Interno e del Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti a coordinare le due normative citate, distinguendo tra gallerie della rete TEN in esercizio conformi ai requisiti tecnici e quelle non conformi in via di adeguamento.

Per le gallerie della rete TEN conformi ai requisiti previsti dal citato D.Lgs 264/2006 vale il termine del 07/10/2016 per l'applicazione delle nuove procedure di prevenzione degli incendi stabilite dal D.P.R. 151/2011 così come previsto dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione del decreto legge n. 192 del 31 dicembre 2014.

Per le gallerie della rete TEN non conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. 264/2006, invece, il termine per l'applicazione delle nuove procedure di prevenzione incendi è fissato 6 mesi dopo la scadenza del termine di adeguamento alle prescrizioni tecniche stabilito al 30 aprile 2019

Infine, per le gallerie stradali nuove sono immediatamente applicabili le nuove procedure di prevenzione incendi.

Su tale assetto normativo è intervenuta la sentenza n. 1415 del gennaio 2015 del TAR Lazio, la quale ha confermato l'impianto normativo e la convivenza delle due normative sopra menzionate, nei limiti in cui vi sia un'armonizzazione procedurale tra le stesse.

A tal fine, pertanto, si ritiene di impartire le seguenti direttive operative.

Con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività ed alla attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (articolo 4, comma 1 e 5 del D.P.R. n. 151/2011), le stesse sono presentate al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio che, verificata la completezza formale e rilasciata la prescritta ricevuta, ne darà immediata informazione alla Commissione permanente prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 264/2006 (d'ora in poi Commissione permanente), cui è inviata a cura del Gestore copia della documentazione.

I controlli a campione sulle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A) saranno effettuati all'interno della programmazione annuale stabilita dalla Commissione permanente, fermo il rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla norma (articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 151/2011). Appare opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la Commissione permanente, autorità amministrativa nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs n. 264/2006, già si esprime sulla documentazione di sicurezza dei progetti per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale. In tale Commissione è presente un rappresentante del Ministero dell'Interno per cui sarà indispensabile che i controlli a campione sulle S.C.I.A. antincendio siano raccordate con quanto espresso dalla Commissione in sede di approvazione.

Per la approvazione della documentazione di sicurezza, relativa ai progetti di nuove gallerie o di adeguamento delle esistenti, e per la messa in esercizio, alla Commissione ex art.4 del D.lgs. 264/2006 è attribuita dallo stesso decreto la competenza in termini di unicità del procedimento. Ai fini della valutazione del progetto in relazione alle specifiche norme tecniche di prevenzione degli incendi emanate con decreto del Ministro dell'Interno (articolo 6 del D.P.R. n. 151/2011) e sulla base della proposta del Gestore, la Commissione si avvale del parere del Comitato tecnico regionale presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio ai fini del procedimento di cui all'art. 7 del dpr 01 agosto 2011 n. 151, il quale comunicherà il proprio parere alla stessa Commissione

Per i procedimenti volontari relativi alle verifiche in corso d'opera ed al nulla osta di fattibilità nulla muta (articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 151/2011).